



**COMUNE DI PREDORE**  
- PROVINCIA DI BERGAMO -

***REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI  
NOLEGGIO CON CONDUCENTE***

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 24.04.2014  
IN VIGORE DAL 19.05.2014**

---

---

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO .....	3
ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI VEICOLI DA DESTINARE AL SERVIZIO .....	3
ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI .....	3
ART. 5 - REQUISITI E UBICAZIONE DELLA RIMESSA.....	3
ART. 6 - TARIFFE .....	4
ART. 7 - AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO.....	4
ART. 8 - REQUISITI SOGGETTIVI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE.....	4
ART. 9 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	4
ART. 10 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE .....	5
ART. 11 - TITOLI DI PREFERENZA.....	5
ART. 12 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA .....	6
ART. 13 - DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE .....	6
ART. 14 - INIZIO DEL SERVIZIO.....	6
ART. 15 - FIGURE GIURIDICHE .....	7
ART. 16 - DATI RIPORTATI SULL'AUTORIZZAZIONE .....	7
ART. 17 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE .....	7
ART. 18 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA .....	8
ART. 19 - VEICOLI IN CIRCOLAZIONE .....	8
ART. 20 - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO.....	8
ART. 21 - STAZIONAMENTO DEI VEICOLI .....	8
ART. 22 - RESPONSABILITÀ RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE.....	8
ART. 23 - DIRITTO AL SERVIZIO .....	9
ART. 24 - COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI.....	9
ART. 25 - DIVIETI .....	9
ART. 26 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO .....	10
ART. 27 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE .....	10
ART. 28 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE .....	10
ART. 29 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	11
ART. 30 - SANZIONI PECUNIARIE.....	11
ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE .....	11
ART. 32 - NORMA FINALE E DI RINVIO .....	11

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio con conducente e autovettura, fatte salve le disposizioni legislative in materia.

**Art. 2 - Definizione del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente e autovettura, è rivolto all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Il servizio deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
  - obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
  - divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
  - divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o al di fuori della sede del vettore.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune di Predore.

**Art. 3 - Determinazione del numero di veicoli da destinare al servizio**

1. Il numero di veicoli da destinare al servizio di cui al precedente art. 1 è fissato dalla Giunta comunale, entro il limite massimo del contingente assegnato al comune.

**Art. 4 - Caratteristiche dei veicoli**

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
  - essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di quattro ed un massimo di nove posti, compreso quello del conducente;
  - avere la possibilità di caricare gli eventuali bagagli degli utenti trasportati e di contenere una sedia a rotelle ripiegata per persone disabili;
  - avere il soffitto dell'abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili, gli schienali e il pavimento in materiale lavabile.
2. Le autovetture devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" ed essere dotate di una targa posteriore recante la dicitura "N C C" inamovibile, dello stemma del comune e di un numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione.

**Art. 5 - Requisiti e ubicazione della rimessa**

1. L'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente di cui al presente regolamento è subordinato alla disponibilità nel territorio comunale di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
2. Per rimessa si intende il luogo ove i veicoli stazionano e sono a disposizione dell'utenza.
3. Le rimesse dei veicoli, che possono essere anche a cielo aperto, devono essere ubicate in luogo privato, non di uso pubblico, con destinazione urbanistica conforme agli strumenti urbanistici vigenti, adeguatamente delimitato ed il posteggio deve essere nella disponibilità esclusiva del titolare dell'attività.

4. L'idoneità della rimessa riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad ogni altra normativa attinente, è documentata o autocertificata in sede di presentazione della domanda di autorizzazione.

#### **Art. 6 - Tariffe**

1. Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore, nei limiti delle tariffe chilometriche minime e massime stabilite con provvedimento del Ministro dei Trasporti.
2. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
3. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

#### **Art. 7 - Autorizzazione di esercizio**

1. Il servizio di cui al precedente art. 1 è esercitato previo rilascio da parte del Responsabile di Servizio competente di apposita autorizzazione per ogni veicolo destinato al servizio stesso.
2. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente e autovettura. E' invece ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente.

#### **Art. 8 - Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per il servizio di cui al precedente art. 1 può essere rilasciata unicamente a soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:
  - a) cittadinanza italiana o, in mancanza, situazione giuridica che consenta di svolgere il servizio con le modalità di cui al successivo art. 15;
  - b) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bergamo;
  - c) proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le caratteristiche di cui al precedente art. 4;
  - d) proprietà o disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale, con le caratteristiche di cui all'articolo 5.

#### **Art. 9 - Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per il servizio di cui al precedente art. 1 non può essere rilasciata a chi:
  - a) è incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
  - b) è incorso in provvedimenti adottati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
  - c) è stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
  - d) è incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali;

- e) è incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni, salvi i casi di riabilitazione;
- f) è incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente;
- g) è incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

#### **Art. 10 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Le autorizzazioni per il servizio di cui al precedente art. 1 disponibili vengono poste a concorso pubblico.
2. Il bando di concorso, approvato con determinazione del Responsabile di Servizio competente, deve essere affisso all'albo pretorio per almeno trenta giorni. Il bando deve contenere l'indicazione dei titoli di preferenza e il punteggio massimo loro attribuibile.
3. La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo ed indirizzata al Comune, deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:
  - cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale del richiedente;
  - possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8;
  - insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 9;
  - recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.
4. Il possesso dei requisiti di cui sopra al secondo alinea - eccezion fatta per quanto attiene ai requisiti di cui al veicolo e alla rimessa che devono essere dimostrati al momento indicato dal successivo art. 13 - e l'insussistenza degli impedimenti di cui sopra al terzo alinea devono rispettivamente essere presenti e non sussistere alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande. Ogni candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di una sola autorizzazione.
5. Alla domanda, sottoscritta dal richiedente, devono essere allegati gli eventuali titoli preferenziali di cui al successivo art. 12.

#### **Art. 11 - Titoli di preferenza**

1. Se il numero delle domande è superiore a quello delle autorizzazioni disponibili in base al bando di concorso, sono titoli preferenziali:
  - l'aver prestato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di autoservizi pubblici non di linea o di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
  - avere già la disponibilità di una rimessa
  - avere già la disponibilità di un veicolo da adibire al noleggio.
2. In caso di parità dei titoli di cui al comma precedente o in mancanza, costituisce ulteriore titolo preferenziale la maggiore anzianità di servizio risultante dalla documentazione presentata.
3. In subordine la preferenza è determinata dall'età più giovane.

---

**Art. 12 - Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria**

1. Il Responsabile di Servizio competente, scaduto il termine previsto dal precedente art. 10, provvede all'esame delle domande ed alla valutazione dei titoli preferenziali, in base ai criteri fissati nel bando. Quindi, conformemente ai disposti del precedente art. 12, forma la graduatoria in base alla quale propone il rilascio delle autorizzazioni poste a concorso.
2. L'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di cui al precedente art. 1 è condizionata alla presentazione della documentazione di cui al successivo art. 13 entro il termine ivi indicato ed alla verifica d'ufficio da parte del Responsabile stesso del possesso degli altri requisiti per l'ammissione al concorso e dei titoli preferenziali.

**Art. 13 - Documentazione per il rilascio della autorizzazione**

1. Il Responsabile del Servizio competente, sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 13, invita i soggetti assegnatari delle autorizzazioni a produrre i sotto elencati documenti entro trenta giorni dalla relativa comunicazione:
  - carta di circolazione dell'autovettura da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing con le caratteristiche di cui sopra all'art. 4;
  - contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia;
  - documentazione da cui risulti proprietà o disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale, con le caratteristiche di cui all'art. 5;
  - atto notorio da cui risulti l'insussistenza degli impedimenti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 9 – lettere f) e g);
  - documentazione o certificazione da cui risulti che l'assegnatario eserciterà la propria attività in una delle forme previste dal successivo art. 15;
2. L'atto notorio di cui sopra deve essere prodotto con data non anteriore a quella della richiesta da parte del Responsabile del Servizio competente. Il predetto Responsabile, ricevuta la documentazione di cui al presente articolo, ove ne sussistano le condizioni, procede al rilascio della autorizzazione di cui al precedente art. 7.
3. La non assegnazione della autorizzazione per mancata produzione entro il termine previsto dei documenti di cui al presente articolo o per mancanza dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 8 o per sussistenza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 9 è pronunciata, trascorso il termine di cui al precedente art. 13, dal Responsabile del Servizio competente che provvede all'ulteriore assegnazione, sempre in base alla graduatoria di cui al precedente art. 12.

**Art. 14 - Inizio del servizio**

1. Ottenuto il rilascio dell'autorizzazione il soggetto titolare è obbligato ad iniziare il servizio entro trenta giorni a pena di decadenza. Il Responsabile del Servizio competente ha facoltà di concedere una breve proroga solo per gravi e giustificati motivi. La data di inizio dell'attività, ai fini di eventuali controlli, è comunicata dal titolare dell'autorizzazione con apposita nota indirizzata al SUAP.

## Art. 15 - Figure giuridiche

1. I titolari d'autorizzazione per l'esercizio del servizio di cui al precedente art. 1 al fine del libero esercizio della propria attività possono:
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.;
  - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Nei casi in cui al primo comma è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al primo comma, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

## Art. 16 - Dati riportati sull'autorizzazione

1. Sull'autorizzazione sono riportati, oltre ai dati relativi al tipo di veicolo, al numero di telaio e al numero di targa di riconoscimento:
  - quando si verificano le fattispecie di cui al primo comma, lettere a), c), d) del precedente art. 15: il cognome e nome del titolare, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale dello stesso e numero dell'autorizzazione;
  - quando si verifica la fattispecie di cui al primo comma, lett. b) del precedente art. 15, la natura giuridica del soggetto, denominazione, sede legale, numero di codice fiscale ed altresì cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza del legale o legali rappresentanti. Devono essere anche indicati cognome e nome, luogo e data di nascita del soggetto conferente e numero dell'autorizzazione.
2. Ogni variazione dei dati di cui sopra deve essere annotata immediatamente sull'autorizzazione stessa, su richiesta al Comune di Predore da parte del titolare.

## Art. 17 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di cui al precedente art. 1 è trasferita dal Responsabile del Servizio competente, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 8 e 9, quando il titolare si trova in una delle seguenti condizioni:
  - sia titolare dell'autorizzazione da cinque anni;
  - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. L'attestazione dell'inabilità permanente o della inidoneità al servizio deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato dalla struttura sanitaria territorialmente competente.
3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita dal Responsabile del Servizio competente, su richiesta degli eredi ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 8 e 9, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altro, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, sempre nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 9 e 10.

4. Al titolare che ha trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
5. La trasferibilità dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di cui al precedente art. 1 è sempre riferita al titolare persona fisica che poi eserciterà la propria attività in una delle forme previste dal precedente art. 15.
6. La trasferibilità dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di cui al precedente art. 1 non può essere esercitata se il titolare dell'autorizzazione abbia in corso procedimento penale o contestazione prevista dai successivi artt. 28 e 29.
7. Al verificarsi delle fattispecie di cui ai commi precedenti il nuovo titolare dell'autorizzazione è soggetto a tutte le disposizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione a seguito di concorso.

#### **Art. 18 - Sostituzione alla guida**

1. La sostituzione alla guida è disciplinata dall'art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. La sostituzione è autorizzata dal Responsabile del Servizio competente.
3. Anche ai sostituti si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 19 - Veicoli in circolazione**

1. Ogni veicolo destinato al servizio di cui al precedente art. 1 deve essere sempre provvisto a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, dell'originale aggiornato dell'autorizzazione di cui al precedente art. 7.

#### **Art. 20 - Sostituzione del veicolo**

1. L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nell'autorizzazione di cui al precedente art. 7 è subordinata alla preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio competente che viene rilasciata dopo l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal precedente art. 4, su istanza del titolare dell'autorizzazione.

#### **Art. 21 - Stazionamento dei veicoli**

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di cui al precedente art. 1 avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

#### **Art. 22 - Responsabilità relative al servizio di noleggio veicoli con conducente**

1. Ogni responsabilità per danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione con l'esercizio del servizio di cui al precedente art. 1 fa carico esclusivamente al titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del comune.



**Art. 23 - Diritto al servizio**

1. Il servizio di noleggio di cui al precedente art. 1 è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap, purché non presentino un deficit motorio tale da rendere necessario l'utilizzo di un veicolo appositamente attrezzato.
2. Le autovetture appositamente attrezzate per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

**Art. 24 - Comportamento dei conducenti**

1. I conducenti hanno l'obbligo:
  - di vestire con decoro e di essere curati nella persona;
  - di usare modi corretti e cortesi con gli utenti trasportati;
  - di caricare sul veicolo i bagagli degli utenti che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria, aiutando altresì a salire e scendere dal veicolo le persone anziane o comunque malferme;
  - di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o per trasporto malati (purché non risultino affetti da malattie contagiose), di feriti, di funzionari ed agenti, anche con pagamento differito;
  - di aiutare a scendere a fine corsa gli utenti, qualora sia richiesto e scaricare i bagagli, nonché di prestare ove possibile tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
  - di portare sul veicolo l'autorizzazione unitamente agli altri documenti di circolazione e di esibirla ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti incaricati della sorveglianza della circolazione stradale;
2. I conducenti hanno facoltà di ricusare il trasporto di persone alterate dall'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, o con animali che possano costituire motivo di molestia per il guidatore durante la marcia o che anche soltanto pregiudichino il decoro e la pulizia del mezzo, con eccezione dei cani guida dei non vedenti.

**Art. 25 - Divieti**

1. E' fatto divieto di stazionare con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente sulle strade o aree pubbliche o in posti fissi allo scopo di procurarsi il noleggio.
2. E' consentito, quando il noleggio risulti preventivamente richiesto, che i veicoli sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono state noleggate.
3. Ai conducenti è fatto divieto durante il servizio:
  - di consumare cibi e di tenere la radio ad alto volume;
  - di adibire il veicolo alla vendita ambulante di merci o al trasporto di masserizie;
  - di far schiamazzi, usare parole volgari e di abusare di mezzi acustici di segnalazione; di far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, anche durante il periodo di sosta;
  - di rifiutare di trasportare un numero di utenti corrispondenti a quello massimo consentito dalle caratteristiche del veicolo e parimenti di concedere il trasporto per un numero di utenti superiore al limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche del veicolo;
  - di portare animali propri nel veicolo;
  - di chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella concordata, salvi i diritti verso gli utenti che avessero recato danni al veicolo;

- di fermare il veicolo o di interrompere il servizio, salvo richiesta in tal senso degli utenti o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- di deviare di propria iniziativa, dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto dall'utente;
- di consentire la guida del veicolo a persona non autorizzata ai sensi del precedente art. 19;
- di fumare nel veicolo.

#### **Art. 26 - Sospensione del servizio**

1. Qualora per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa senza possibilità di tempestiva sostituzione del veicolo, gli utenti hanno diritto di rinunciare alla corsa, pagando solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### **Art. 27 - Sospensione dell'autorizzazione**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 24, comma 3, della L.R. 4 aprile 2012, n. 6, l'autorizzazione di cui al precedente art. 7 deve essere sospesa in caso di:
  - sottoposizione del titolare a misure di sicurezza personali o a privazione della libertà personale nelle fattispecie previste dal c.p.;
  - mancato rispetto delle tariffe;
  - destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
  - mantenimento del veicolo in condizioni non rispondenti agli obblighi previsti per la sua circolazione ai sensi del precedente art. 4;
  - morosità nel pagamento di tasse o diritti inerenti all'autorizzazione;
  - sostituzione del veicolo non circolante con altro senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio competente ai sensi del precedente art. 20;
  - interruzione del servizio senza giustificato motivo.
2. L'autorizzazione può essere sospesa anche per altre infrazioni non lievi o reiterate del presente regolamento.
3. La sospensione può durare fino a trenta giorni ed è inflitta dal Responsabile del Servizio competente.
4. Il procedimento per addivenire alla sospensione dell'autorizzazione, prevede la contestazione entro trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto addebitato con lettera notificata all'interessato con invito a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di dieci giorni.
5. Durante la sospensione l'autorizzazione di esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente viene ritirata ed è restituita al termine della stessa.
6. Per i soggetti di cui al precedente art. 18, la sospensione dell'autorizzazione di cui al presente articolo, per le fattispecie di cui ai commi precedenti, è sostituita da sospensione dell'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente di cui al medesimo art. 18.

#### **Art. 28 - Revoca dell'autorizzazione**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, della L.R. 4 aprile 2012, n. 6, l'autorizzazione di cui al precedente art. 7 è revocata:
  - per perdita dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 8;
  - per sopravvenienza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 9;
  - in caso di recidiva per mancato rispetto delle disposizioni relative alle tariffe;
  - qualora l'attività sia esercitata da soggetto non avente titolo;
  - per morte del titolare, salvo quanto previsto dai precedenti artt. 17 e 18.

2. Il procedimento per addivenire alla revoca dell'autorizzazione prevede, ove possibile, la contestazione entro trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto addebitato con lettera notificata all'interessato con invito a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di dieci giorni.
3. La revoca è disposta dal Responsabile del Servizio competente.
4. La revoca comporta il ritiro dell'autorizzazione.
5. Per i soggetti di cui al precedente art. 18 la revoca dell'autorizzazione, di cui al presente articolo, per le fattispecie di cui ai commi precedenti, è sostituita da revoca dell'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente di cui al medesimo art. 18.

#### **Art. 29 - Decadenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 7 è soggetta a decadenza:
  - per mancato inizio del servizio entro i termini ed alle condizioni di cui al precedente art. 14;
  - per rinuncia esplicita del titolare dell'autorizzazione;
  - per fallimento del titolare dell'autorizzazione.
2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente.

#### **Art. 30 - Sanzioni pecuniarie**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., da Euro 25 a Euro 500. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..
2. L'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra è ininfluenza sull'applicazione, nei casi previsti, delle sanzioni di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione per le fattispecie indicate dai precedenti artt. 27, 28 e 29.

#### **Art. 31 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

#### **Art. 32 - Norma finale e di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
  - e) I regolamenti adottati dall'Ente;
  - f) Le leggi e i regolamenti regionali;
  - g) Le leggi e i regolamenti statali.